

Contributo una tantum ad Agrifondo dovuto dai datori per gli operai agricoli

Argomento - Agrifondo è un Fondo pensione a capitalizzazione per gli operai agricoli florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli, istituito dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione italiana agricoltori e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Agrifondo assicura l'iscrizione anche a tutti quei lavoratori nei cui confronti si applicano contratti affini che prevedono l'adesione al Fondo pensione.

Novità - Inps e Agrifondo hanno sottoscritto una convenzione che permette la riscossione, operata dall'Inps in nome e per conto di Agrifondo, del contributo una tantum dovuto dai datori di lavoro per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo stesso.

Soggetti obbligati - I datori di lavoro interessati al versamento sono quelli che applicano il Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, nonché i coltivatori diretti e le aziende in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano il predetto contratto collettivo.

Contributo una tantum - Il contributo una tantum è pari ad euro 2,58 per azienda e verrà riscosso a decorrere dalla tariffazione del 1° trimestre 2008.

Comunicazione - Agrifondo comunicherà ai datori le modalità per il versamento dell'una tantum.

In data 29 aprile 2008, Inps e Agrifondo - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli - hanno sottoscritto una convenzione (all. 1) che ha per oggetto la riscossione, operata dall'Inps in nome e per conto di Agrifondo, del contributo *una tantum* dovuto dai datori di lavoro per la copertura delle spese di costituzione e di avvio dello stesso Fondo.

1 - Soggetti tenuti al versamento del contributo una tantum - I datori di lavoro interessati al versamento sono quelli che applicano il Ccnl operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006. Le aziende tenute al pagamento del contributo predetto sono individuate nei seguenti tipi ditta:

Cod.	Descrizione
06	Ditte in economia che applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro e i relativi Contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti
08	Datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto
14	Azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro e i relativi Contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti

2 - Misura del contributo da riscuotere - L'entità del contributo da riscuotere è pari ad euro 2,58 per azienda come previsto nel Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006 e confermato nell'accordo istitutivo di Agrifondo del 14 dicembre 2006.

Inps - Messaggio 16 settembre 2008, n. 20343

Oggetto: Convenzione Inps-Agrifondo per la riscossione del contributo *una tantum* dovuto dai datori di lavoro a seguito del Ccnl operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 6 luglio 2006

3 - Modalità di riscossione - Secondo quanto previsto dall'art. 10 della convenzione stipulata la stessa è operante dalla data di sottoscrizione - 29 aprile 2008 - e ha validità per quattro trimestri a decorrere dal primo trimestre

utile alla riscossione. Pertanto, a decorrere dalla tariffazione del 1° trimestre 2008, verrà riscosso il contributo che sarà unico per azienda. In caso di assunzione sia di operai a tempo determinato che a tempo indeterminato il contributo sarà richiesto solo una volta, alla scadenza dei contributi obbligatori tramite mod. F24 recante apposta causale denominata **Agri**.

4 - Comunicazioni ai datori di lavoro - A seguito dell'art. 3 della convenzione, Agrifondo comunicherà ai datori di lavoro interessati le modalità per il versamento del contributo *una tantum* e, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, la circostanza che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'Inps per il raggiungimento delle finalità previste nell'accordo Inps-Agrifondo.

5 - Esonero da responsabilità - Come rappresentato nell'art. 9 della convenzione, l'Inps è estraneo ad ogni rapporto tra Agrifondo e i datori di lavoro ed eventuali soggetti terzi. Agrifondo manleva espressamente l'Inps da qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori ed eventuali soggetti terzi e si impegna a rifondere all'Inps eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla convenzione in argomento. Inoltre, è escluso per l'Inps qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo *una tantum*.

6 - Rapporti finanziari, spese e rimesse - Sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8 della convenzione.

La riscossione del contributo, gli adempimenti contabili e la conseguente definizione dei rapporti finanziari con Agrifondo sono accentratati presso la Direzione generale.